



**Comune di Urzulei**  
Provincia di Nuoro

**Verbale n.14 del 23.06.2025**

**Parere ex art.239, comma 1, lett. b) del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025”.**

Il sottoscritto, dottor Maurizio Gianni Pisu, Revisore Unico nominato con delibera dell’Organo Consiliare n.15 del 29.04.2024.

**Richiamato** l’art.239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L.10.10.2012, n. 174, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Vista** la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 274 del 20.06.2025, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025” e relativi allegati.

**Vista** la documentazione acquisita agli atti dall’ufficio;

**Tenuto conto che:**

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani”;
- la deliberazione Arera n.387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione Arera n.389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tributario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06.11.2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

**Visto** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**Visto** il comma 702 dell'art.1 della Legge 147/2013 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 dell'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Urzulei non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 27 aprile 2023 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 12.07.2024, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

*a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

*b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n.2/2021 e così determinato come segue:

- Totale costi del piano economico-finanziario 2025 € 153.442,00;

- Contributo MIUR istituzioni scolastiche € 565,00;

**Totale gettito TARI € 154.007,00.**

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario approvato per l'anno 2025, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- a carico delle utenze domestiche:

- parte fissa 92 %;
- parte variabile 82 %.

- a carico delle utenze non domestiche:

- parte fissa 8 %
- parte variabile 18 %

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della proposta di deliberazione.

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

- l'art.13, comma 15, del D.L.6 dicembre 2011, n.201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;*

**Preso atto che** con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif, è stata istituita la componente perequativa UR3, a, pari a 6 euro/utenza per l'anno 2025, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus sociale rifiuti in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Esprime**

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025.

Tortolì, 23.06.2025

Il Revisore Unico  
Dottor Maurizio Gianni Pisu